COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 28.9.2021
COM(2021) 589 final

2021/0300 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania e del protocollo di attuazione di detto accordo

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

L'accordo di partenariato nel settore della pesca (APP) tra la Repubblica islamica di Mauritania e la Comunità europea è stato firmato ed è entrato provvisoriamente in applicazione l'8 agosto 2008 per un periodo di sei anni. L'accordo è tacitamente rinnovabile ed è pertanto ancora in vigore. L'ultimo protocollo di attuazione dell'APP, della durata iniziale di quattro anni (2015-2019), è stato prorogato due volte, in entrambi i casi per un periodo di un anno, e scadrà il 15 novembre 2021[1]. Sulla base delle direttive di negoziato[2], la Commissione ha condotto i negoziati con il governo della Repubblica islamica di Mauritania (di seguito, "Mauritania") ai fini della conclusione, a nome dell'Unione europea, di un nuovo accordo di partenariato per una pesca sostenibile e del relativo protocollo di attuazione. In esito a tali negoziati, i negoziatori hanno siglato un accordo e un protocollo il 28 luglio 2021.

Il nuovo accordo copre un periodo di sei anni a decorrere dalla data della sua applicazione provvisoria fissata all'articolo 20, vale a dire la data in cui è firmato da entrambe le Parti, ed è tacitamente rinnovabile.

Il nuovo protocollo di attuazione copre un periodo di cinque anni a decorrere dalla data della sua applicazione provvisoria fissata all'articolo 19, vale a dire la data in cui è firmato da entrambe le Parti. Esso prevede una clausola di revisione durante il secondo anno di applicazione ai fini di un eventuale adeguamento delle possibilità di pesca e della contropartita finanziaria.

La proposta mira ad autorizzare la **conclusione** di entrambi gli atti.

• Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

L'obiettivo principale del nuovo accordo è offrire un quadro aggiornato, che tenga conto cioè delle priorità della politica comune della pesca riformata e della sua dimensione esterna, al fine di proseguire e rafforzare il partenariato strategico tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania nel settore della pesca.

L'obiettivo del protocollo è assegnare alle navi dell'Unione europea possibilità di pesca nella zona di pesca della Mauritania, nel rispetto dei migliori pareri scientifici disponibili e delle risoluzioni e raccomandazioni della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) e del Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale (COPACE), entro i limiti dell'eccedenza disponibile. La Commissione europea ha basato la sua posizione negoziale in parte sui risultati di una valutazione del precedente protocollo (2015-2019) e di una valutazione prospettica dell'opportunità di concludere un nuovo protocollo, entrambe effettuate da esperti esterni. Si intende inoltre rafforzare la cooperazione tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania per promuovere una politica di pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nella zona di pesca della Mauritania e nell'Oceano Atlantico, nell'interesse di entrambe le Parti. Tale cooperazione contribuirà anche a creare posti di lavoro e a promuovere condizioni di lavoro dignitose nelle attività di pesca.

---

1 GU L 404 del 2.12.2020, pag. 1.

2 Adottate in occasione della 3418ª sessione del Consiglio "Agricoltura e pesca" del 22 ottobre 2015.

Il nuovo protocollo prevede, per i primi due anni di applicazione, le stesse possibilità di pesca previste dal protocollo in vigore, ad eccezione dei quantitativi di riferimento per le due categorie tonniere per le quali è stato effettuato un adeguamento marginale. Si tratta in particolare delle categorie seguenti:

– categoria 1 - pescherecci per la pesca di crostacei, eccetto aragoste e granchi: 5 000 tonnellate e 15 navi;

– categoria 2 - pescherecci da traino (non congelatori) e pescherecci con palangari di fondo per la pesca del nasello: 6 000 tonnellate e 4 navi;

– categoria 2 bis – pescherecci da traino (congelatori) per la pesca del nasello: 3 500 tonnellate di nasello, 1 450 tonnellate di calamaro, 600 tonnellate di seppia per 6 navi;

– categoria 3 - pescherecci adibiti alla cattura di specie demersali diverse dal nasello con attrezzi diversi dalle reti da traino: 3 000 tonnellate e 6 navi;

– categoria 4 - tonniere con reti a circuizione: 14 000 tonnellate (quantitativo di riferimento) e 29 navi;

– categoria 5 - tonniere con lenze e canne e pescherecci con palangari di superficie: 7 000 tonnellate (quantitativo di riferimento) e 15 navi;

– categoria 6 - pescherecci da traino congelatori per la pesca pelagica: 247 500 tonnellate e 19 navi;

– categoria 7 - navi per la pesca pelagica fresca: 15 000 tonnellate (detratte dal volume della categoria 6 se utilizzate) e 2 navi.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La negoziazione di un nuovo accordo di partenariato per una pesca sostenibile con la Mauritania e del relativo protocollo di attuazione si colloca nel quadro dell'azione esterna dell'Unione nei confronti dei paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e tiene conto, in particolare, degli obiettivi dell'Unione in materia di rispetto dei principi democratici e dei diritti umani.

Nel caso della Mauritania, l'accordo di partenariato nel settore della pesca si inserisce nel quadro di un partenariato bilaterale più ampio che interessa vari settori, tra cui la cooperazione allo sviluppo, le politiche di sicurezza, i diritti umani, l'immigrazione, le condizioni di lavoro, l'ambiente e le politiche a favore delle regioni ultraperiferiche.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica è costituita dall'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che stabilisce la politica comune della pesca, e dall'articolo 218, paragrafo 6, TFUE, che dispone che il Consiglio, su proposta del negoziatore, adotti una decisione relativa alla conclusione dell'accordo.

A norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, la Commissione assicura la rappresentanza esterna dell'Unione, fatta eccezione per le questioni che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune. Pertanto, i funzionari designati dalla Commissione

hanno competenza esclusiva a notificare la conclusione di un accordo tra l'Unione e un paese terzo.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione europea.

- **Proporzionalità**

La proposta è commisurata all'obiettivo di istituire un quadro di governance giuridica, ambientale, economica e sociale per le attività di pesca condotte dalle navi dell'Unione nelle acque dei paesi terzi, stabilito all'articolo 31 del regolamento sulla politica comune della pesca. Essa è conforme a tali disposizioni e alle disposizioni in materia di assistenza finanziaria ai paesi terzi di cui all'articolo 32 del medesimo regolamento.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Nel 2018 la Commissione ha effettuato una valutazione ex-post del protocollo 2015-2019 dell'APP con la Mauritania e una valutazione ex-ante di un suo eventuale rinnovo.

Secondo le conclusioni della valutazione, il settore della pesca dell'Unione è fortemente interessato a esercitare la propria attività nelle acque della Mauritania e il rinnovo del protocollo sarebbe nell'interesse di entrambe le Parti. Il rinnovo del protocollo contribuirebbe inoltre a rafforzare il sistema di monitoraggio, controllo e sorveglianza e a migliorare la gestione delle attività di pesca nella regione.

Per l'Unione è importante mantenere uno strumento che permette una stretta cooperazione settoriale con un attore di primo piano nella governance degli oceani a livello subregionale, alla cui giurisdizione è soggetta una zona di pesca molto estesa. Il rafforzamento delle relazioni con la Mauritania è altresì funzionale alla costruzione di alleanze nel quadro dell'ICCAT e di altri organismi regionali, in particolare il COPACE. Per la flotta dell'Unione ciò significa inoltre mantenere l'accesso a un'importante zona di pesca in cui mettere in atto strategie di sfruttamento previste da un quadro giuridico internazionale pluriennale. Per le autorità mauritane l'obiettivo è mantenere relazioni con l'Unione al fine di rafforzare la governance degli oceani, fruire di un sostegno settoriale specifico con possibilità di finanziamento pluriennali e avviare, grazie all'attività delle navi, il processo di industrializzazione del settore della trasformazione, nel contesto della diversificazione dell'economia nazionale.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Nell'ambito della valutazione sono stati consultati gli Stati membri, rappresentanti del settore, organizzazioni internazionali della società civile nonché l'amministrazione della pesca e rappresentanti della società civile della Mauritania. Si sono svolte consultazioni anche nell'ambito del consiglio consultivo per la flotta oceanica.

- **Assunzione e uso di perizie**

La Commissione si è avvalsa di un consulente indipendente per le valutazioni ex ante ed ex post, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 31, paragrafo 10, del regolamento sulla politica comune della pesca.

- **Valutazione d'impatto**

Non pertinente.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non pertinente.

- **Diritti fondamentali**

L'accordo negoziato include una clausola relativa alle conseguenze in caso di violazione di elementi essenziali in materia di diritti umani previsti all'articolo 9 dell'accordo di Cotonou o all'articolo corrispondente dell'accordo che gli subentrerà.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La contropartita finanziaria annua per l'accesso delle navi dell'Unione alle acque e alle risorse alieutiche nelle acque mauritane è pari a un massimo di 57 500 000 EUR nei primi due anni di applicazione del protocollo. Questo importo sarà riveduto prima del terzo anno di applicazione del protocollo. Detta revisione è necessaria per tener conto dell'evoluzione dello stato degli stock ittici oggetto del protocollo, delle misure di gestione di tali stock che saranno adottate in un prossimo futuro dalla Mauritania e degli effetti a lungo termine delle misure tecniche istituite per migliorare l'attrattiva del protocollo per le flotte europee. Essa consentirà, in particolare, di allineare le possibilità di pesca alle attività effettive della flotta europea nelle acque mauritane e comporterà, se necessario, l'adeguamento della contropartita finanziaria versata dall'Unione. Inoltre la contropartita finanziaria relativa al sostegno allo sviluppo della politica settoriale della pesca in Mauritania è mantenuta globalmente al livello del protocollo in vigore, vale a dire a 16 500 000 EUR per l'intera durata del protocollo, ma è ripartita su un periodo di cinque anni, tenendo conto del tasso di assorbimento dei fondi e degli importi che restano disponibili nell'ambito del protocollo in vigore. Tale sostegno risponde agli obiettivi del piano strategico nazionale per la pesca della Mauritania. L'importo annuo degli stanziamenti di impegno e di pagamento è stabilito nel corso della procedura annuale di bilancio, compresa la linea di riserva per i protocolli non ancora entrati in vigore all'inizio dell'anno[3].

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Le modalità di monitoraggio sono stabilite nell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile e nel relativo protocollo di attuazione.

[3] Conformemente al punto 20 dell'accordo interistituzionale sulla cooperazione in materia di bilancio (GU L 433I del 22.12.2020).

2021/0300 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania e del protocollo di attuazione di detto accordo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), e con l'articolo 218, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) A norma della decisione [XXX] del Consiglio[4], del [...], l'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania e il protocollo di attuazione di detto accordo sono stati firmati il [....], fatta salva la loro conclusione in una data successiva.

(2) L'obiettivo dell'accordo di partenariato e del protocollo è consentire all'Unione e alla Repubblica islamica di Mauritania di collaborare strettamente per continuare a promuovere lo sviluppo di una politica della pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nella zona di pesca della Mauritania e nell'Oceano Atlantico, contribuendo nel contempo ad assicurare condizioni di lavoro dignitose nel settore della pesca.

(3) È opportuno approvare l'accordo e il protocollo a nome dell'Unione europea.

(4) L'accordo istituisce, all'articolo 14, una commissione mista incaricata di sorvegliare l'applicazione dell'accordo e del relativo protocollo di attuazione. Inoltre, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del protocollo, la commissione mista può approvare alcune modifiche del protocollo. Al fine di agevolare l'approvazione di tali modifiche, è opportuno conferire alla Commissione, a determinate condizioni sostanziali e procedurali, il potere di approvarle a nome dell'Unione con una procedura semplificata.

(5) La posizione dell'Unione sulle modifiche del protocollo proposte dovrebbe essere stabilita dal Consiglio. È opportuno che le modifiche proposte siano approvate, a meno che una minoranza di blocco degli Stati membri, conformemente all'articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea, non vi si opponga.

(6) Tali misure dovrebbero entrare in vigore quanto prima, tenuto conto dell'importanza economica delle attività di pesca dell'Unione nella zona di pesca della Mauritania e della necessità di limitare il più possibile l'interruzione di tali attività,

[4] Decisione (UE) 2021/… del Consiglio, del … 2021, relativa a … (GU C […] del […], pag. […]).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania (di seguito, "accordo") e il relativo protocollo di attuazione (di seguito, "protocollo") sono approvati a nome dell'Unione.

I testi dell'accordo e del protocollo figurano nell'allegato I della presente decisione[5].

Articolo 2

Conformemente alle disposizioni e alle condizioni riportate nell'allegato II della presente decisione, alla Commissione è conferito il potere di approvare, a nome dell'Unione, le modifiche del protocollo adottate dalla commissione mista istituita in forza dell'articolo 14 dell'accordo.

Articolo 3

La Commissione procede, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 26 del protocollo al fine di esprimere il consenso dell'Unione ad essere vincolata dal medesimo.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

[5] Conformemente al regolamento (UE) 2015/2264 relativo alla graduale eliminazione della deroga per l'irlandese, gli accordi internazionali sono tradotti in irlandese solo a decorrere dal 1º gennaio 2022.

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

1.2. Settore/settori interessati

1.3. La proposta/iniziativa riguarda:

1.4. Obiettivi

1.4.1. Obiettivi generali

1.4.2. Obiettivi specifici

1.4.3. Risultati e incidenza previsti

1.4.4. Indicatori di prestazione

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

1.5.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

1.5.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

1.5.5. Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

1.6. Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

1.7. Modalità di gestione previste

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

2.2.2. Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

2.2.3. Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

3.2. Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

3.2.2. Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi

3.2.3. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

3.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

3.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania e del protocollo di attuazione di detto accordo

1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB[6]

08 – Agricoltura e politica marittima

08 05 – Accordi di partenariato per una pesca sostenibile (APPS) e organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP)

08 05 01 – Istituzione di un contesto di governance per le attività di pesca condotte dai pescherecci dell'Unione nelle acque dei paesi terzi

1.3. Natura della proposta/iniziativa

☑ La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione**

☐ La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria**[7]

☐ La proposta/iniziativa riguarda **la proroga di un'azione esistente**

☐ La proposta/iniziativa riguarda **un'azione riorientata verso una nuova azione**

1.4. Obiettivi

1.4.1. Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

La negoziazione e la conclusione di accordi di partenariato per una pesca sostenibile (APPS) con i paesi terzi rispondono all'obiettivo generale di permettere l'accesso dei pescherecci dell'Unione europea alle zone di pesca di paesi terzi e di sviluppare con tali paesi relazioni di partenariato volte a promuovere lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche al di fuori delle acque dell'Unione.

Gli APPS garantiscono inoltre la coerenza fra i principi che regolano la politica comune della pesca e gli impegni derivanti da altre politiche europee (sfruttamento sostenibile delle risorse dei paesi terzi, lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), integrazione dei paesi partner nell'economia globale, contributo allo sviluppo sostenibile in tutti i suoi aspetti e migliore gestione delle attività di pesca a livello politico e finanziario).

1.4.2. Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Obiettivo specifico 1

Contribuire alla pesca sostenibile nelle acque al di fuori dell'Unione, mantenere la presenza europea nelle attività di pesca d'altura e tutelare gli interessi del settore europeo della pesca e dei consumatori tramite la negoziazione e la conclusione di APPS con Stati costieri, in coerenza con le altre politiche europee.

---

6 ABM: *Activity-Based Management* (gestione per attività) – ABB: *Activity-Based Budgeting* (bilancio per attività).

7 A norma dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

Attività ABM/ABB interessate
08 05 01 – Istituzione di un contesto di governance per le attività di pesca condotte dai pescherecci dell'Unione nelle acque dei paesi terzi

1.4.3. Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

La conclusione dell'accordo e del relativo protocollo di attuazione consente di proseguire e rafforzare il partenariato strategico nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Mauritania. La conclusione del protocollo crea possibilità di pesca per le navi dell'Unione nella zona di pesca della Mauritania.

L'accordo e il protocollo contribuiscono inoltre a una migliore gestione e conservazione delle risorse alieutiche tramite il sostegno finanziario (sostegno settoriale) all'attuazione dei programmi adottati a livello nazionale dal paese partner, in particolare il piano globale per la pesca, la sorveglianza e la lotta contro la pesca illegale e il sostegno al settore della pesca artigianale.

L'accordo e il protocollo contribuiscono infine allo sfruttamento sostenibile, da parte della Mauritania, delle sue risorse marine e all'economia della pesca del paese, promuovendo la crescita e condizioni di lavoro dignitose nell'ambito delle attività economiche correlate alla pesca.

1.4.4. Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire l'attuazione della proposta/iniziativa.

Tasso di utilizzo delle possibilità di pesca (percentuale annua delle autorizzazioni di pesca utilizzate rispetto alla disponibilità offerta dal protocollo).

Dati relativi alle catture (raccolta e analisi) e al valore commerciale dell'accordo.

Contributo all'occupazione e a condizioni di lavoro dignitose nel settore della pesca e al valore aggiunto nell'Unione nonché alla stabilizzazione del mercato dell'Unione (a livello aggregato con altri APPS).

Contributo al miglioramento della ricerca, del monitoraggio e del controllo delle attività di pesca da parte del paese partner e allo sviluppo del suo settore della pesca, in particolare della pesca artigianale.

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. Necessità nel breve e lungo termine

Per limitare, se del caso, il periodo in cui non è possibile effettuare operazioni di pesca, è previsto che il nuovo accordo e il relativo protocollo di attuazione si applichino in via provvisoria a decorrere dalla data della firma.

Il nuovo protocollo consentirà di inquadrare le attività di pesca della flotta dell'Unione nella zona di pesca della Mauritania e permetterà agli armatori dell'Unione di chiedere autorizzazioni per l'esercizio della pesca in tale zona. Il nuovo protocollo rafforzerà inoltre la cooperazione tra l'Unione europea e la Mauritania al fine di promuovere lo sviluppo di una politica di pesca sostenibile in tutti i suoi aspetti. Esso prevede in particolare la sorveglianza delle navi tramite VMS e la comunicazione per via elettronica dei dati relativi alle catture. Il sostegno settoriale offerto dal protocollo assisterà la Mauritania nel quadro della strategia nazionale in materia di pesca, compresa la lotta contro la pesca INN, promuovendo nel contempo condizioni di lavoro dignitose nel settore.

1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'UE

Se l'Unione non concludesse un nuovo protocollo le sue navi non potrebbero operare, in quanto una clausola dell'accordo attuale esclude l'esercizio di attività di pesca al di fuori di un quadro definito da un protocollo dell'accordo. Esiste pertanto un chiaro valore aggiunto per la flotta d'altura dell'Unione. Il protocollo definisce inoltre un quadro per una cooperazione rafforzata tra l'Unione e la Mauritania.

1.5.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Sulla base dell'analisi delle catture storiche praticate nella zona di pesca della Repubblica islamica di Mauritania e delle catture recenti effettuate nel quadro di protocolli simili nella regione, nonché delle valutazioni e dei pareri scientifici disponibili, le Parti hanno fissato possibilità di pesca espresse in termini di limiti di cattura (TAC) o di quantitativi di riferimento per le categorie citate nella relazione di cui sopra. Prima dell'inizio del terzo anno tali possibilità di pesca saranno valutate congiuntamente e adeguate, se necessario, secondo quanto previsto all'articolo 7 del protocollo. Il sostegno settoriale tiene conto delle esigenze di rafforzamento delle capacità dell'amministrazione responsabile della pesca della Repubblica islamica di Mauritania e delle priorità della strategia nazionale in materia di pesca, includendo in particolare la ricerca scientifica e le attività di controllo e monitoraggio delle attività di pesca.

1.5.4. Compatibilità ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

I fondi assegnati a titolo di contropartita finanziaria per l'accesso nell'ambito dell'APPS costituiscono entrate fruibili nel bilancio nazionale della Mauritania. Tuttavia i fondi destinati al sostegno settoriale sono assegnati (generalmente mediante iscrizione nella legge finanziaria annuale) al ministero responsabile della pesca, il che costituisce una condizione per la conclusione e la sorveglianza degli APPS. Tali risorse finanziarie sono compatibili con altre fonti di finanziamento provenienti da altri finanziatori internazionali per la realizzazione di progetti e/o programmi da attuare a livello nazionale nel settore della pesca.

1.6. Durata e incidenza finanziaria

☑ Proposta/iniziativa di **durata limitata**

– ☑ Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dalla data della firma nel 2021 per un periodo di 5 anni, fino al 2026

– ☑ Incidenza finanziaria dal 2021 al 2026

☐ Proposta/iniziativa di **durata illimitata**

– Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA

– e successivo funzionamento a pieno ritmo

1.7. Modalità di gestione previste[8]

☑ **Gestione diretta** ad opera della Commissione

– ☑ ad opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione

– ☐ ad opera delle agenzie esecutive

☐ **Gestione concorrente** con gli Stati membri

☐ **Gestione indiretta** affidando compiti di esecuzione del bilancio:

– ☐ a paesi terzi o organismi da questi designati;

– ☐ a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

– ☐ alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

– ☐ agli organismi di cui agli articoli 208 e 209 del regolamento finanziario;

– ☐ a organismi di diritto pubblico;

– ☐ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui siano dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

– ☐ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

– ☐ alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V del TUE e indicate nell'atto di base pertinente.

– *Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".*

Osservazioni

[...]

[8] Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html.

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

La Commissione (DG MARE, in collaborazione con il proprio responsabile della pesca per la Mauritania, in servizio a Nouakchott, e in coordinamento con i servizi della Commissione competenti) garantirà una sorveglianza regolare dell'attuazione del protocollo per quanto riguarda l'uso, da parte degli operatori, delle possibilità di pesca, i dati relativi alle catture e il rispetto della condizionalità del sostegno settoriale.

L'APPS prevede inoltre almeno una riunione annuale della commissione mista nel corso della quale la Commissione e la Mauritania facciano il punto sull'attuazione dell'accordo e del relativo protocollo e apportino, se necessario, adeguamenti alla programmazione ed eventualmente alla contropartita finanziaria.

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. Rischi individuati

Il rischio individuato è che gli armatori dell'Unione non facciano pieno utilizzo delle possibilità di pesca e che i fondi destinati al finanziamento della politica settoriale della pesca della Mauritania siano sottoutilizzati o utilizzati in ritardo. Si intende promuovere un dialogo approfondito sulla programmazione e sull'attuazione della politica settoriale prevista dall'accordo e dal protocollo. Anche l'analisi congiunta dei risultati menzionata all'articolo 8 del protocollo rientra tra le modalità di controllo. L'accordo e il protocollo contengono inoltre clausole specifiche per la loro sospensione, a particolari condizioni e in determinate circostanze.

2.2.2. Informazioni riguardanti il sistema di controllo interno istituito

I pagamenti sono effettuati in maniera disaccoppiata per quanto riguarda il contributo relativo all'accesso e il contributo relativo al sostegno settoriale.

I pagamenti relativi all'accesso sono effettuati annualmente alla data di ricorrenza anniversaria del protocollo, ad eccezione del primo anno, in cui il pagamento ha luogo entro 60 giorni dall'inizio dell'applicazione provvisoria. Tuttavia, per il primo anno, il pagamento della contropartita finanziaria relativa all'accesso è effettuato in due rate, di cui la seconda è subordinata all'adozione da parte della Mauritania di un piano di gestione per le attività di pesca destinate alla cattura di piccoli pelagici. L'accesso delle navi è controllato tramite il rilascio delle autorizzazioni di pesca.

Il sostegno settoriale sarà erogato per la prima volta entro tre mesi dall'accordo della commissione mista sul programma di attuazione annuale e pluriennale; per gli anni successivi il pagamento sarà subordinato ai risultati conseguiti. I risultati conseguiti e il tasso di esecuzione saranno monitorati conformemente alle condizioni relative all'attuazione del sostegno settoriale alla politica della pesca della Mauritania, a norma dell'allegato 2 del protocollo, sulla base di relazioni o prove documentali fornite dal paese partner e di valutazioni e verifiche effettuate dal responsabile della pesca.

2.2.3. Stima dei costi e dei benefici dei controlli e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti

I pagamenti relativi ai costi di accesso previsti dagli APPS sono oggetto di controlli volti a garantirne la conformità alle disposizioni degli accordi internazionali. I controlli riguardanti il sostegno settoriale mirano a sorvegliare l'attuazione di tale sostegno. Il monitoraggio è effettuato dal personale della Commissione in servizio presso le delegazioni dell'Unione e in sede di commissione mista. Per valutare i progressi effettuati si farà uso di una matrice di programmazione pluriennale. In caso di progressi insufficienti, il pagamento della rata successiva è sospeso o il suo importo è eventualmente ridotto. Secondo le stime, il costo complessivo dei controlli attuati su tutti gli APPS è pari all'1,8 % circa (dei contributi totali del 2018). Le procedure di controllo degli APPS sono in gran parte connesse a obblighi normativi inderogabili. In assenza di carenze in grado di incidere significativamente sulla legalità e sulla regolarità delle operazioni finanziarie, i controlli sono ritenuti efficaci. Secondo le stime, il tasso medio di errore è inferiore alla soglia di rilevanza.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste.

La Commissione si impegna a promuovere un dialogo politico e una concertazione regolare con la Mauritania per migliorare la gestione dell'accordo e del protocollo e rafforzare il contributo dell'Unione alla gestione sostenibile delle risorse. Tutti i pagamenti effettuati dalla Commissione nell'ambito di un APPS sono soggetti alle norme e alle procedure finanziarie e di bilancio generalmente applicate dalla Commissione. In particolare, i conti bancari dei paesi terzi sui quali sono versati gli importi della contropartita finanziaria sono identificati in modo esaustivo. La contropartita finanziaria relativa all'accesso e quella destinata allo sviluppo del settore devono essere versate su un conto della Tesoreria di Stato a norma, rispettivamente, dell'articolo 5, paragrafo 8, e dell'allegato 2 del protocollo. L'articolo 5, paragrafo 17, del protocollo autorizza inoltre le autorità europee a effettuare controlli in loco sui progetti finanziati mediante la contropartita finanziaria relativa al sostegno settoriale versata al paese partner nell'ambito del protocollo.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero […][Denominazione……..……]	Diss./Non diss. (9)	di paesi EFTA[10]	di paesi candidati[11]	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario
	08.05.01 Istituzione di un contesto di governance per le attività di pesca condotte dai pescherecci dell'Unione europea nelle acque dei paesi terzi (APS)	Diss.	NO	NO	SÌ	NO

- Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero […][Denominazione……]	Diss./Non diss.	di paesi EFTA	di paesi candidati	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario
	[…][XX.YY.YY.YY]		SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO

9 Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

10 EFTA: Associazione europea di libero scambio.

11 Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.

3.2. Incidenza prevista sulle spese

[Sezione da compilare utilizzando il **foglio elettronico sui dati di bilancio di natura amministrativa** (secondo documento allegato alla presente scheda finanziaria), da caricare su CISNET a fini di consultazione interservizi]

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale:	Numero 2	Crescita sostenibile: risorse naturali

DG MARE			Anno **2021**[12]	Anno **2022**	Anno **2023**	Anno **2024**	Anno **2025**	Anno **2026**	**TOTALE**
• Stanziamenti operativi					(*)				
Numero della linea di bilancio 08.05.01	Impegni	(1)	57,500	61,125	61,125	61,125	61,125		**304**
	Pagamenti	(2)	50	68,625	61,125	61,125	61,125	**p.m.**	**304**
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici[13]									
Numero della linea di bilancio		(3)							
TOTALE stanziamenti per la DG MARE	Impegni	= 1+1a+3	57,500	61,125	61,125	61,125	61,125		**304**
	Pagamenti	= 2+2a +3	50	68,625	61,125	61,125	61,125	**p.m.**	**304**

(*) NB: revisione degli importi prevista a partire dal terzo anno; p.m.: una parte degli stanziamenti di pagamento potrebbe essere versata nel 2026.

12 L'anno 2021 è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.

13 Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

• TOTALE stanziamenti operativi	Impegni	(4)	57,500	61,125	61,125	61,125	61,125	304
	Pagamenti	(5)	50	68,625	61,125	61,125	61,125	304
• TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)						
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 2 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	= 4+6	57,500	61,125	61,125	61,125	61,125	304
	Pagamenti	= 5+6	50	68,625	61,125	61,125	61,125	304

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche:

• TOTALE stanziamenti operativi	Impegni	(4)	57,500	61,125	61,125	61,125	61,125	304
	Pagamenti	(5)	50	68,625	61,125	61,125	61,125	304
• TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)						
TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento)	Impegni	= 4+6	57,500	61,125	61,125	61,125	61,125	304
	Pagamenti	= 5+6	50	68,625	61,125	61,125	61,125	304

Rubrica del quadro finanziario pluriennale:	**5**	"Spese amministrative"

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno **N**	Anno **N+1**	Anno **N+2**	Anno **N+3**	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			**TOTALE**
DG: <…….>									
• Risorse umane									
• Altre spese amministrative									
TOTALE DG <…….>	Stanziamenti								

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)								

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno **2021**[14]	Anno **2022**	Anno **2023**	Anno **2024**	Anno **2025**	**TOTALE**
TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	57,500	61,125	61,125	61,125	61,125	304
	Pagamenti	50	68,625	61,125	61,125	61,125	304

[14] L'anno 2021 è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.

3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

– ☐ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

– ☑ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati ⇩			Anno **2021**		Anno **2022**		Anno **2023**		Anno **2024**		Anno **2025**		**TOTALE**
	RISULTATI												
	Tipo[15]	Costo medio	N.	Costo	N.	Costo	N.	Costo	N.	Costo	N.	Costo	Costo totale
OBIETTIVO SPECIFICO 1[16] …													
- Accesso della flotta		57,5		57,5		57,5		57,5		57,5		57,5	287,5
- Sostegno settoriale		3,3				4,125		4,125		4,125		4,125	16,5
- Risultato													
Totale parziale obiettivo specifico 1													
OBIETTIVO SPECIFICO 2 ...													
- Risultato													
Totale parziale obiettivo specifico 2													
COSTO TOTALE				57,5		61,125		61,125		61,125		61,125	304

15 I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad es. numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).

16 Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici…".

3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

3.2.3.1. Sintesi

– ☑ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.

– ☐ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno **N**[17]	Anno **N+1**	Anno **N+2**	Anno **N+3**	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			**TOTALE**
RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane								
Altre spese amministrative								
Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale								

Esclusa la RUBRICA 5[18] **del quadro finanziario pluriennale**								
Risorse umane								
Altre spese di natura amministrativa								
Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale								

TOTALE								

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese amministrative è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

17 L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.

18 Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse umane

– ☑ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

– ☐ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

		Anno **N**	Anno **N+1**	Anno **N+2**	Anno **N+3**	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)		
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)								
XX 01 01 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)								
XX 01 01 02 (delegazioni)								
XX 01 05 01 (ricerca indiretta)								
10 01 05 01 (ricerca diretta)								
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)[19]								
XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)								
XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni)								
XX 01 04 ***yy***[20]	- in sede							
	- nelle delegazioni							
XX 01 05 02 (AC, END, INT - ricerca indiretta)								
10 01 05 02 (AC, END, INT - ricerca diretta)								
Altre linee di bilancio (specificare)								
TOTALE								

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei	
Personale esterno	

[19] AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (*intérimaire*); JED = giovane esperto in delegazione.

[20] Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

3.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

– ☑ La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.

– ☐ La proposta/iniziativa richiede una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Utilizzo della linea di riserva (capitolo 40).

– ☐ La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. [...]

3.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento

– ☑ La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi.

– La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno **N**	Anno **N+1**	Anno **N+2**	Anno **N+3**	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			Totale
Specificare l'organismo di cofinanziamento								
TOTALE stanziamenti cofinanziati								

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

– ☑ La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

– ☐ La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

  – ☐ sulle risorse proprie

  – ☐ su altre entrate

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa[21]						
		Anno **N**	Anno **N+1**	Anno **N+2**	Anno **N+3**	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)		
Articolo …….								

Per quanto riguarda le altre entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

[…]

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

[…]

[21] Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 25 % per spese di riscossione.